AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTO il decreto R.G. M.P. n. 130/04 e R. Decr. 260/06 A emesso il 10/10-10/11/2006 dal Tribunale di Napoli – Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto della Corte di Appello di Napoli n. 81/09 – 34/07 R.G.M.P. del 21/05-15/06/2009, divenuto irrevocabile per effetto dell'ordinanza emessa in data 16/09/2010 dalla Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **DI MEO Salvatore**, nato a Napoli il 17/05/1970, la confisca di un "*- terreno ubicato in Bacoli, località Porche di Baia fol. 10 p.lla 217 di are 3.04, con annesso fabbricato di circa mq. 100 per due livelli, realizzato senza i titoli di legge, intestato a Di Meo Salvatore; - terreno ubicato in Bacoli, località Porche di Baia fol. 10 p.lla 218 di are 5.72, con annesso comodo rurale intestato a Di Meo Salvatore*";

VISTA la trascrizione (presentazione n. 29 del 18/11/2011, ai nn. 46725 di Reg. Gen. e 32999 di Reg. Part.) del menzionato decreto di confisca n. 260/2006, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, in favore dell'Erario dello Stato e contro DI MEO Salvatore, nato a Napoli il 17/05/1970;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che le citate unità immobiliari risultano attualmente censite, rispettivamente, nel N.C.E.U del Comune di Bacoli (NA) al foglio 10, particella 735, sub 1– 2 – 3, e nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 10, particella 218;

VISTA la nota prot. n. 5808 del 22/04/2011 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedeva ai possibili soggetti

destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del suddetto cespite;

CONSIDERATO che con la stessa nota veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che la predetta nota non veniva riscontrata dalla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e, pertanto, se ne deduceva il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di che trattasi a soddisfare le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 35239 del 19/11/2015, acquisita in pari data al prot. ANBSC n. 43760, con la quale il Comune di Bacoli (NA), ha trasmesso la delibera di Giunta del 11/11/2015 n. 298, con la quale è stato manifestato l'interesse all'acquisizione dei beni *de quibus* al proprio patrimonio indisponibile *"per utilizzo a fini sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 22/01/2016 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti nel Comune di Bacoli (NA), meglio descritti in premessa, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del medesimo Comune per essere destinati a finalità sociali.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Bacoli (NA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTO il decreto R.G. M.P. n. 130/04 e R. Decr. 260/06 A emesso il 10/10-10/11/2006 dal Tribunale di Napoli – Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto della Corte di Appello di Napoli n. 81/09 – 34/07 R.G.M.P. del 21/05-15/06/2009, divenuto irrevocabile per effetto dell'ordinanza emessa in data 16/09/2010 dalla Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **DI MEO Salvatore**, nato a Napoli il 17/05/1970, la confisca di un "*- terreno ubicato in Bacoli, località Porche di Baia fol. 10 p.lla 217 di are 3.04, con annesso fabbricato di circa mq. 100 per due livelli, realizzato senza i titoli di legge, intestato a Di Meo Salvatore; - terreno ubicato in Bacoli, località Porche di Baia fol. 10 p.lla 218 di are 5.72, con annesso comodo rurale intestato a Di Meo Salvatore*";

VISTA la trascrizione (presentazione n. 29 del 18/11/2011, ai nn. 46725 di Reg. Gen. e 32999 di Reg. Part.) del menzionato decreto di confisca n. 260/2006, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, in favore dell'Erario dello Stato e contro DI MEO Salvatore, nato a Napoli il 17/05/1970;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che le citate unità immobiliari risultano attualmente censite, rispettivamente, nel N.C.E.U del Comune di Bacoli (NA) al foglio 10, particella 735, sub 1– 2 – 3, e nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 10, particella 218;

VISTA la nota prot. n. 5808 del 22/04/2011 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedeva ai possibili soggetti

destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del suddetto cespite;

CONSIDERATO che con la stessa nota veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che la predetta nota non veniva riscontrata dalla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e, pertanto, se ne deduceva il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di che trattasi a soddisfare le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 35239 del 19/11/2015, acquisita in pari data al prot. ANBSC n. 43760, con la quale il Comune di Bacoli (NA), ha trasmesso la delibera di Giunta del 11/11/2015 n. 298, con la quale è stato manifestato l'interesse all'acquisizione dei beni *de quibus* al proprio patrimonio indisponibile *"per utilizzo a fini sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 22/01/2016 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti nel Comune di Bacoli (NA), meglio descritti in premessa, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del medesimo Comune per essere destinati a finalità sociali.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Bacoli (NA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

Copia ad uso trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTO il decreto R.G. M.P. n. 130/04 e R. Decr. 260/06 A emesso il 10/10-10/11/2006 dal Tribunale di Napoli – Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto della Corte di Appello di Napoli n. 81/09 – 34/07 R.G.M.P. del 21/05-15/06/2009, divenuto irrevocabile per effetto dell'ordinanza emessa in data 16/09/2010 dalla Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **DI MEO Salvatore**, nato a Napoli il 17/05/1970, la confisca di un "*- terreno ubicato in Bacoli, località Porche di Baia fol. 10 p.lla 217 di are 3.04, con annesso fabbricato di circa mq. 100 per due livelli, realizzato senza i titoli di legge, intestato a Di Meo Salvatore; - terreno ubicato in Bacoli, località Porche di Baia fol. 10 p.lla 218 di are 5.72, con annesso comodo rurale intestato a Di Meo Salvatore*";

VISTA la trascrizione (presentazione n. 29 del 18/11/2011, ai nn. 46725 di Reg. Gen. e 32999 di Reg. Part.) del menzionato decreto di confisca n. 260/2006, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, in favore dell'Erario dello Stato e contro DI MEO Salvatore, nato a Napoli il 17/05/1970;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che le citate unità immobiliari risultano attualmente censite, rispettivamente, nel N.C.E.U del Comune di Bacoli (NA) al foglio 10, particella 735, sub 1– 2 – 3, e nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 10, particella 218;

VISTA la nota prot. n. 5808 del 22/04/2011 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedeva ai possibili soggetti

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann' Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901- Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del suddetto cespite;

CONSIDERATO che con la stessa nota veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che la predetta nota non veniva riscontrata dalla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e, pertanto, se ne deduceva il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di che trattasi a soddisfare le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 35239 del 19/11/2015, acquisita in pari data al prot. ANBSC n. 43760, con la quale il Comune di Bacoli (NA), ha trasmesso la delibera di Giunta del 11/11/2015 n. 298, con la quale è stato manifestato l'interesse all'acquisizione dei beni *de quibus* al proprio patrimonio indisponibile *"per utilizzo a fini sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 22/01/2016 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti nel Comune di Bacoli (NA), meglio descritti in premessa, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del medesimo Comune per essere destinati a finalità sociali.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Bacoli (NA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)